

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1107

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(FALCUCCI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle università

Presentato il 6 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge recepisce i punti non ancora realizzati dell'accordo governo-sindacati per il triennio 1 gennaio 1979/31 dicembre 1981 relativo al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Come è noto il provvedimento è particolarmente atteso tenuto conto del lungo periodo di tempo intercorso ed in quanto concretizza punti del contratto ritenuti molto qualificanti e che fino ad oggi erano stati procrastinati; all'emanazione di tale normativa le organizzazioni sindacali subordinano infatti la presentazione della piattaforma contrattuale del successivo triennio.

Gli aspetti salienti del provvedimento possono essere così sintetizzati:

- a) programmazione del lavoro;
- b) decentramento amministrativo-contabile;
- c) riorganizzazione della dirigenza universitaria;
- d) istituzione delle qualifiche speciali per il personale tecnico;
- e) istituzione della IX qualifica dell'area funzionale amministrativo-contabile;
- f) determinazione di piante organiche di Ateneo.

Per quanto attiene ai singoli argomenti sembra opportuno porre in evidenza le seguenti annotazioni:

a) con gli articoli 1, 2, e 3 sono dettate norme per la programmazione ed una migliore organizzazione del lavoro del personale non docente con l'intento di perseguire obiettivi di funzionalità, efficienza e maggiore produttività dei servizi universitari. Sia pure in via sperimentale sono previsti turni di servizio anche festivi per assicurare continuità agli uffici aperti al pubblico, agli studenti e comunque a quelli che richiedono cicli di lavorazione continua per l'ottimale utilizzazione degli impianti (biblioteche, centri di calcolo, laboratori di ricerca, ecc.). In correlazione, naturalmente, sono potenziati i servizi sociali per il personale;

b) con l'articolo 4 si è portato a termine il processo di decentramento amministrativo e contabile già iniziato con la legge n. 808 del 1977. Le misure adottate consentiranno alle università di corrispondere immediatamente e direttamente a tutti i propri amministrati il trattamento economico ed ogni altro assegno ad esso connesso, realizzando in tal modo l'auspicata semplificazione delle procedure che comporterà una sensibile riduzione dei tempi di pagamento, per i quali oggi la lamentela è unanime. Le nuove procedure, che per i necessari adattamenti non potranno essere attivati prima del 1986, anche per la necessità di raggiungere le opportune intese con il Ministero del tesoro, saranno comunque armonizzate con le disposizioni di ordine generale in materia di contabilità di Stato;

c) con gli articoli da 6 a 10 si risolve l'annosa questione del riordinamento della funzione dirigenziale nelle università, prevedendo che ciascuna di esse abbia al proprio vertice amministrativo un funzionario di uguale qualifica (dirigente superiore), così da eliminare l'attuale situazione diversificata che differenzia le università in due livelli, mentre sostanzialmente identici sono i problemi qualitativi da affrontare, indipendentemente dalle dimensioni dell'Ateneo. È da precisare che, per tale funzione, è previsto un accesso selettivo attraverso prove concorsuali scritte ed orali intese ad accertare

l'alta qualificazione degli aspiranti. È da sottolineare positivamente la novità introdotta per le università in quanto per le corrispondenti qualifiche nelle altre amministrazioni l'accesso è previsto o mediante inquadramento o mediante concorso per soli titoli o mediante concorso per titoli e colloquio. Sono inoltre introdotte due nuove figure dirigenziali: quella del dirigente di ragioneria e del dirigente con compiti ispettivi. La prima risponde all'esigenza di assicurare al settore amministrativo-contabile, che nelle università assume sempre maggiore rilievo per la complessità della gestione finanziaria e patrimoniale, la preposizione di un esperto qualificato che ne assuma la responsabilità di gestione. La seconda, lungi dall'interferire con le attività di controllo proprie del Ministero del tesoro, è intesa a costituire un organismo che svolge funzioni di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa per i più delicati aspetti dell'organizzazione universitaria;

d) con gli articoli da 12 a 14, è istituito il ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico e scientifico, che richiedeva una riconsiderazione della propria collocazione giuridica ed economica. Tali figure infatti, dotate di spiccata professionalità, non avevano prospettive di carriera corrispondenti a quelle consentite in altri settori dell'amministrazione pubblica ad operatori con uguale livello di qualificazione ed analoghe mansioni;

e) in coerenza con l'ottica di razionalizzazione delle funzioni, è stata anche ipotizzata una nuova qualifica con attribuzioni specifiche di vice-dirigenza o con individuazione di competenze delegate. L'istituzione della nuova qualifica risolve i problemi di alcune figure attualmente comprese in un livello non appagante rispetto alla professionalità acquisita ed alle mansioni di fatto svolte. Questa soluzione ha anche l'effetto di ripristinare specifiche attribuzioni per tutti coloro che attualmente nel ruolo ad esaurimento trovano una difficile collocazione funzionale, in quanto sospesi fra la carriera

direttiva e quella dirigenziale. Naturalmente, la nuova qualifica comporta l'abolizione del ruolo ad esaurimento, introducendo una novità nell'ordinamento del pubblico impiego da evidenziare con favore;

f) era avvertita da tempo l'esigenza di procedere ad una riconsiderazione della distribuzione del personale non docente tra i vari atenei, avendo le varie leggi intervenute negli ultimi anni determinato una allocazione del personale non sempre corrispondente alle dimensioni ed esigenze della realtà amministrativa delle singole università. Nella necessaria

azione di riordino, ferme restando le attuali dotazioni complessive, si intende operare mediante la definizione di precise e funzionali piante organiche di ateneo sulla base di criteri oggettivi. Con la possibilità di rendere flessibili simili dotazioni organiche sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi ogni quadriennio presso ciascuna istituzione universitaria.

Da questo contesto emerge, dunque, la decisiva importanza del provvedimento in esame che, dopo quello sul riordinamento della docenza universitaria, segna un altro essenziale traguardo verso il progressivo rinnovamento dei nostri atenei.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Programmazione, organizzazione del lavoro, standards di produttività e di esecuzione e aggiornamento del personale).

Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, presso le singole università si provvede alla programmazione ed organizzazione del lavoro secondo i criteri di produttività ed efficienza, anche mediante la qualificazione ed il perfezionamento professionale del personale.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una commissione nazionale paritetica, presieduta da un sottosegretario o, per sua delega, da un direttore generale, e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con l'incarico di adeguare alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie le norme previste dall'articolo 22 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e per gli adempimenti di cui ai successivi articoli 12 ultimo comma e articolo 15 terzo comma.

I componenti della commissione restano in carica fino all'espletamento dei compiti alla stessa affidati e sono sostituibili a seguito di nuova designazione da parte delle organizzazioni sindacali e della pubblica amministrazione che rappresentano.

Le norme di cui al precedente comma saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di ore di permesso retribuite, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui all'articolo 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sia per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore.

ART. 2.

*(Articolazione sperimentale
dell'orario di lavoro).*

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle università, acquisito il parere degli organi accademici interessati e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennità stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

ART. 3.

(Servizi sociali).

Per il personale che per esigenze di servizio sia impegnato ad osservare un orario giornaliero non inferiore a sette ore con intervallo non superiore alle due ore, può essere istituito un servizio di mensa con consumazioni non eccedenti quelle *standards*, sempreché i bilanci delle singole università presentino le necessarie disponibilità finanziarie. A carico

del personale è posto un concorso di spesa non inferiore ad un terzo del costo.

La gestione del servizio può essere affidata a terzi, mediante convenzione da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, o svolta direttamente dalla amministrazione universitaria.

La mancata istituzione o fruizione del servizio non comporta, in ogni caso, il diritto a compensi sostitutivi.

È fatta salva la particolare disciplina vigente in materia per il personale delle cliniche e dei policlinici universitari a gestione diretta.

ART. 4.

(Decentramento amministrativo contabile).

A decorrere dall'esercizio finanziario 1986 al pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale docente e non docente universitario, di ruolo e non di ruolo, provvedono direttamente le università e gli istituti di istruzione universitaria.

Per ogni esercizio finanziario il Ministero della pubblica istruzione bimestralmente provvede al trasferimento nei bilanci universitari delle somme a tal fine occorrenti con ordinativi diretti; con le stesse modalità si provvede per le integrazioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio.

Alla data del 1° novembre di ciascun anno i rettori e i direttori delle università e degli istituti di istruzione universitaria trasmettono al Ministero della pubblica istruzione apposito prospetto, da redigersi in conformità allo schema approvato con decreto ministeriale, nel quale, fra l'altro, vengono evidenziati, in relazione alle assegnazioni organiche, la consistenza nominativa del personale docente e non docente in servizio, distinta per qualifiche e comprensiva di tutti gli elementi retributivi a qualunque titolo corrisposti, e di ogni altra indennità o compenso comunque denominato. Il prospetto deve

essere corredato da apposito verbale del collegio dei revisori con le osservazioni relative.

Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato alle università e istituti di istruzione universitaria se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui al precedente comma.

Per i provvedimenti emessi dai rettori e direttori da sottoporsi agli organi di controllo di cui all'articolo 5, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, è autorizzata, limitatamente agli effetti economici, l'adozione di provvedimenti in via provvisoria con efficacia immediata subordinatamente alla previsione dell'eventuale conguaglio e della esclusione di ogni presunzione di buona fede da parte del percipiente in ordine alla eventuale irripetibilità di differenze tra corrisposto e dovuto.

Alla corresponsione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo le università e gli istituti di istruzione universitaria possono provvedere con sistemi di pagamento meccanografici o elettronici.

ART. 5.

*(Attribuzione di funzioni
ai primi dirigenti).*

I primi dirigenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria esercitano le funzioni di direttore di divisione amministrativa o di direttore di divisione di ragioneria.

Nell'ambito della dotazione dei posti di qualifica di primo dirigente della amministrazione universitaria fissata dal quadro G di cui al successivo articolo 10, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione della pubblica istruzione, con proprio decreto, determina i posti con funzioni di direttore di divisione amministrativa e quelli di direttore di divisione di ragioneria da destinare alle singole università, assicurando di norma l'assegnazione di un pri-

mo dirigente di ragioneria ad ogni università.

Ai primi dirigenti preposti alle divisioni di ragioneria delle università o degli istituti di istruzione universitaria, oltre alle attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, compete di:

a) esercitare le funzioni di direttore della divisione di ragioneria assumendo le relative responsabilità in ordine al buon andamento, alla funzionalità ed alla regolarità;

b) esercitare le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371;

c) esercitare le funzioni che ad essi sono comunque direttamente attribuite da leggi e regolamenti anche ministeriali, nonché dai regolamenti interni universitari.

ART. 6.

(Nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione amministrativa o di ragioneria).

La nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione amministrativa o di ragioneria si consegue con i criteri e le modalità indicati nell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 7.

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo).

L'attribuzione della qualifica di dirigente superiore con funzioni di direttore amministrativo ha luogo mediante concorso per titoli ed esami a singole sedi di servizio, al quale sono ammessi a parteci-

pare i primi dirigenti amministrativi e di ragioneria dell'amministrazione universitaria che abbiano compiuto entro il 31 dicembre tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Il concorso è indetto per ciascuna sede universitaria, almeno sei mesi prima della data in cui si verificherà la vacanza.

Il bando deve contenere l'indicazione della sede del posto di funzione, il termine di presentazione delle domande, le modalità di partecipazione.

Della pubblicazione del bando di concorso deve essere data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema teorico-pratico attinente alle attività istituzionali dell'università ed alla relativa legislazione.

Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni ed ai compiti di istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale dei candidati, nonché alla valutazione del possesso da parte dei medesimi della necessaria attitudine a svolgere le funzioni di direttore amministrativo.

Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Alla prova di esame sono attribuiti 60 punti di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio; sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

Ai titoli sono riservati punti 40 ripartiti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore: punti 12;

b) incarichi e servizi speciali attinenti al servizio reso nella qualifica di primo dirigente: punti 12;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale con

particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 4.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice del concorso è nominata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparato che la presiede, da un professore universitario ordinario di materie giuridiche o economiche, da un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari, da due dirigenti superiori dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione; funge da segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

ART. 8.

(Istituzione dell'Ufficio degli ispettori per l'amministrazione universitaria).

È istituito presso la Direzione generale dell'istruzione universitaria l'Ufficio degli ispettori dell'amministrazione universitaria per l'esercizio delle attività di vigilanza attribuite al Ministero della pubblica istruzione dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione superiore.

A tal fine è istituito il ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive di cui al quadro H del successivo articolo 10.

Ai funzionari appartenenti al suddetto ruolo competono le attribuzioni previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 9.

(Attribuzione della qualifica di dirigente superiore dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria).

La qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti dei servizi ispettivi dell'istruzione universitaria si consegue mediante concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi i primi dirigenti appartenenti alla carriera direttiva amministrativa e di ragioneria dell'amministrazione universitaria, con tre anni di effettivo servizio nella qualifica al 31 dicembre.

Il concorso è indetto annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando indica il termine di presentazione delle domande di ammissione, il numero dei posti da conferire corrispondenti a quelli vacanti ed a quelli di cui si prevede la vacanza, le materie oggetto del colloquio e le modalità di partecipazione.

Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.

La prova scritta consiste nella trattazione di un tema attinente alle attività istituzionali delle università e di quelle del Ministero della pubblica istruzione nel settore universitario ed alla relativa legislazione e ai compiti ispettivi attinenti a tale settore.

Il colloquio, che ha per oggetto le discipline più direttamente connesse alle funzioni e ai compiti d'istituto, è finalizzato all'accertamento della maturità professionale, nonché alla valutazione del possesso della necessaria attitudine a svolgere le funzioni ispettive.

Il programma della prova scritta e delle materie che formano oggetto del colloquio è determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Le categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione ed il relativo punteggio massimo attribuibile sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 18;

b) natura dei servizi svolti quali risultano dai rapporti informativi e dal fascicolo personale, con particolare considerazione per quelli aventi caratteristiche affini al servizio ispettivo: punti 7;

c) incarichi e servizi speciali: punti 12;

d) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 10;

e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 3.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alle prove di esame sono assegnati 60 punti, di cui 40 riservati alla prova scritta e 20 al colloquio; sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 24.

La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un magistrato amministrativo con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o equiparato che la presiede, da un professore universitario ordinario di materie giuridiche o economiche, da un dirigente superiore appartenente ai ruoli universitari, da due dirigenti superiori dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione; funge da segretario un funzionario con qualifica non inferiore all'ottava, appartenente ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 10.

*(Riordinamento dei posti
di funzione dirigenziale).*

Il quadro G della Tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 e successive integrazioni, è sostituito dai seguenti:

QUADRO G — *Dirigenti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	48	Direttore amministrativo (1)	48
E	Primo dirigente	88	Direttore di divisione amministrativo o di ragioneria	88

QUADRO H — *Dirigenti dei servizi ispettivi centrali dell'istruzione universitaria.*

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	8	Ispettore	8

(1) Uno per ciascuna università.

ART. 11.

(Attribuzioni dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione).

Sono di competenza dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera, i concorsi e i conseguenti inquadramenti del personale non docente dell'università con qualifica dirigenziale.

Dopo la prima applicazione della presente legge i posti vacanti di primo dirigente sono coperti mediante il trasferimento a domanda di funzionari da altre sedi universitarie di pari qualifica e funzione.

L'assegnazione della sede, nei casi di più domande, è effettuata in base ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di trasferimento di pubblici dipendenti.

Le sedi universitarie non coperte con i trasferimenti sono messe a concorso secondo quanto disposto per le rispettive qualifiche nei precedenti articoli.

Fatte salve le disposizioni transitorie relative alla prima applicazione della presente legge, alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzione di direttore amministrativo si provvede mediante concorso ovvero con trasferimento di funzionari di pari qualifica e funzione di altre sedi universitarie che abbiano maturato tre anni di servizio nella precedente sede.

Il Ministro determina il procedimento da adottare sentito il consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

ART. 12.

(Istituzione del ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico e scientifico).

È istituito il ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico e scientifico della università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il ruolo speciale è articolato nelle seguenti qualifiche:

1) prima qualifica: professionalità ed esperienza necessaria per il coordinamento ed il controllo di unità organizzativa di notevole interesse o ad elevato contenuto tecnico, comportanti decisioni rilevanti per la propria o altre unità organiche, in applicazione di tecniche specialistiche complesse nell'ambito di direttive e programmi di massima degli organi universitari;

2) seconda qualifica: alta professionalità e lunga esperienza necessaria per il coordinamento ed il controllo di unità organizzativa di fondamentale interesse e di alta specializzazione, comportanti decisioni con rilevanza anche esterna in applicazione di tecniche specialistiche e gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generali impartite dagli organi universitari.

Ciascuna delle suddette qualifiche comprende i seguenti profili professionali:

A) I QUALIFICA.

1) *Area funzionale tecnico-scientifica e sociosanitaria.*

Coordinatore tecnico:

Il coordinatore tecnico svolge, nell'ambito di strutture scientifiche di notevole complessità, dichiarata dal consiglio di amministrazione dell'università con le modalità previste dal terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, attività di ricerca integrando i compiti propri del funzionario tecnico con la individuazione autonoma di metodi, strumenti e tecniche necessarie per il conseguimento degli obiettivi di ricerca prefissati e la elaborazione originale di linee operative di ricerca.

Può coordinare l'attività di altri funzionari tecnici o di personale appartenente a qualifiche inferiori e può avere il compito della qualificazione e dell'aggiornamento periodico di tale personale o di personale che svolge la propria attività presso strutture affini.

Può essere inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico e di assistenza sanitaria dichiarato con le modalità sopraindicate, con la assunzione della diretta responsabilità delle apparecchiature in dotazione alla struttura di appartenenza e dell'incarico del controllo e della efficienza delle apparecchiature stesse.

Sovrintende alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e coordina l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati.

Può avere la responsabilità anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, di servizi autorizzati dalle autorità regionali e dalla prefettura preposti ad attività didattiche e/o di ricerca che richiedono l'impiego di apparecchiature generatrici di raggi X, della detenzione e dell'uso di tali apparecchiature e di sostanze radioattive, nonché della osservanza delle norme di radioprotezione.

In musei, orti botanici o in altre strutture del patrimonio storico e scientifico universitario è preposto allo studio, anche ai fini dell'incremento, alla classificazione, alle operazioni di collocazione e di restauro dei reperti, degli oggetti, delle collezioni.

2) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati.*

Coordinatore di elaborazione dati:

Sulla base di direttive svolge attività altamente specializzate di ricerca, progettazione e pianificazione volte alla introduzione di nuove tecniche e metodologie, al mantenimento della produzione, all'ampliamento dell'uso delle strutture *hardware* e *software*, alla loro evoluzione. Ove necessario coordina il lavoro di altro personale.

In particolare le sue funzioni possono essere:

a) studio e sviluppo di progetti applicativi avanzati;

b) acquisizione di conoscenze relative a nuove tecniche e sistemi ed intervento nella scelta di nuovi mezzi di calcolo;

c) effettuazione di studi di fattibilità e previsione per installazioni e modifiche d'impianti;

e) produzione, gestione ed aggiornamento di *software* di base;

e) consulenza per quanto riguarda i sistemi di base e gli aspetti di disegno di sistemi al personale dei livelli inferiori;

f) definizione dei metodi e degli strumenti da utilizzare per elaborazione dati.

3) *Area funzionale delle biblioteche.*

Coordinatore di biblioteca:

Responsabile del coordinamento delle biblioteche afferenti alla facoltà o interfacoltà con la responsabilità dell'uniformità dei criteri di conduzione, di descrizione dei documenti delle varie biblioteche afferenti, di istituto o di dipartimento.

Indirizza i funzionari responsabili delle biblioteche afferenti per quanto attiene a:

a) aggiornamento del personale;

b) modalità e procedure per quanto concerne collocazione e schedatura;

c) coordinamento dei materiali e delle indicazioni bibliografiche.

Svolge attività di orientamento dell'utenza.

B) II QUALIFICA.

1) *Area funzionale tecnico-scientifica e socio-sanitaria.*

Coordinatore generale tecnico:

Tecnico con la responsabilità in ordine al regolare funzionamento di impianti, laboratori, officine o di strutture di rilevante complessità dichiarata con le modalità previste al terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero

di centri di servizi interdipartimentali di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; svolge attività di studio e di programmazione, finalizzati all'aggiornamento delle tecniche delle procedure e degli impianti; promuove inoltre iniziative per l'aggiornamento del personale per la diffusione e l'utilizzo di nuove tecniche e conoscenze nei diversi campi disciplinari.

In musei o orti botanici di rilevanti dimensioni propone agli organi competenti l'incremento della collezione, cura gli aspetti di diffusione interna ed esterna delle pubblicazioni illustrative e propagandistiche dei materiali conservati.

Nelle aziende agrarie, su direttive impartite dagli organi responsabili ed in conformità agli indirizzi scientifici degli organi dipartimentali o di istituto o di facoltà sovrintende al funzionamento dell'azienda stessa, e nell'ambito di tale attività è responsabile delle tecniche culturali, della qualificazione e dell'aggiornamento del personale collegato agli sviluppi scientifici dell'attività e svolge attività di studio e di programmazione, finalizzati all'aggiornamento di tecniche, procedure e impianti.

2) *Area funzionale delle strutture di elaborazione dati.*

Coordinatore generale dei servizi di elaborazione dati:

Dirige il lavoro di una struttura complessa del servizio di elaborazione dati, avvalendosi dell'attività di più coordinatori dedicati al funzionamento di settori fondamentali della struttura. Può svolgere le attività proprie del coordinatore di elaborazione dati.

3) *Area funzionale dei servizi tecnici ed ausiliari.*

Coordinatore generale di ufficio tecnico:

Ingegnere che svolge la funzione di direzione tecnica ed organizzativa di uffici tecnici di notevoli dimensioni e che attua il coordinamento di più strutture di servizio dislocate nell'Ateneo.

Le attività relative ai profili professionali della I e II qualifica funzionale di cui al presente articolo si svolgono in ogni caso nel rispetto delle esigenze didattiche e scientifiche rappresentate dal personale docente ed in conformità alle direttive impartite dagli organi o uffici che utilizzano le strutture nelle quali opera il personale appartenente alle predette qualifiche.

I profili professionali della I e II qualifica funzionale previsti nel presente articolo possono essere adeguati alle reali esigenze di funzionalità delle strutture universitarie, in relazione anche alla relativa sperimentazione avviata dagli articoli 81 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

ART. 13.

(Trattamento economico degli appartenenti al ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico e scientifico).

In attesa della nuova definizione della progressione economica delle varie qualifiche funzionali del personale non docente dell'università nell'ambito del comparto di appartenenza, la progressione economica del personale del ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico e scientifico delle università e degli istituti di istruzione universitaria della I o II qualifica funzionale si sviluppa in conformità alle vigenti disposizioni, assumendo come stipendi annui lordi iniziali lire 8.300.000 per la I qualifica e lire 8.700.000 per la II qualifica.

ART. 14.

(Accesso alle qualifiche del ruolo speciale delle carriere direttive del personale tecnico e scientifico).

Alle singole qualifiche del ruolo speciale delle carriere direttive del personale

tecnico e scientifico, istituito con la presente legge, si accede per concorso nazionale per titoli ed esami.

Ai concorsi di cui al precedente comma è ammesso il personale dell'VIII qualifica della stessa area funzionale in servizio, rispettivamente, da 4 anni per l'accesso alla I qualifica e da 8 anni per l'accesso alla II qualifica.

Con apposite norme integrative al regolamento previsto dall'articolo 84, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, saranno stabiliti i titoli di studio e i requisiti di ammissione ai concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove di esame e la ripartizione del punteggio, nonché tutte le modalità necessarie per lo svolgimento del concorso.

ART. 15.

*(Nona qualifica funzionale
del personale amministrativo).*

A integrazione di quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per un contingente di 400 unità, è istituita la nona qualifica funzionale del personale di cui all'articolo 78 della predetta legge. Ad essa sono iscritti i profili professionali di vice dirigenza in materia propria e delegabile da parte dei dirigenti.

A tale personale viene attribuito il trattamento e la progressione economica previsti per la I qualifica del precedente articolo 14.

La declaratoria dei profili sarà elaborata con le modalità ed il procedimento previsti nel precedente articolo 1.

Alla nona qualifica si accede mediante concorso interno per prove scritte e orali, e per valutazione di titoli di servizio, riservato al personale dell'ottava qualifica, area funzionale amministrativo-contabile. Per i titoli di studio, i requisiti di ammissione, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, la ripartizione del punteggio nonché per tutte le modalità necessarie per l'espletamento del concorso si applica il terzo comma del precedente articolo 14.

In prima applicazione della presente legge sono inquadrati, anche in soprannumero, ai fini delle attribuzioni e dell'esercizio delle relative funzioni, i dipendenti collocati nelle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche attualmente previste per detto personale.

Le qualifiche ad esaurimento innanzi dette sono soppresse.

I posti residui dopo l'inquadramento di cui al precedente comma sono coperti mediante scrutinio per merito comparativo riservato al personale delle qualifiche di ottavo livello, aree funzionali amministrativo-contabile, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nel merito comparativo deve essere attribuito un punteggio aggiuntivo per l'effettivo espletamento di funzioni corrispondenti a quelle previste nei profili professionali della nona qualifica funzionale.

I contingenti sono determinati per ogni singola università con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 16.

(Determinazione delle piante organiche di Ateneo).

Le dotazioni organiche per ciascuna qualifica professionale del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria sono determinate nella Tabella A allegata alla presente legge.

Le piante organiche di ciascun ateneo sono definite sulla base di criteri oggettivi individuati per ciascuna qualifica ed area funzionale, entro i limiti della dotazione organica complessiva di cui al precedente comma.

Tali criteri sono determinati nell'ambito dei piani di sviluppo delle Università.

Il Ministero della pubblica istruzione determina ed adegua sulla base dei crite-

ri di cui al precedente comma le piante organiche di ciascuna università ed istituto di istruzione universitaria distinte per qualifica, area funzionale e profilo professionale.

ART. 17.

(Modalità per la ricognizione del personale in servizio presso ciascun Ateneo).

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il rettore o direttore di ciascuna istituzione universitaria provvede con proprio decreto, da sottoporre al controllo della competente delegazione regionale della Corte dei conti, alla ricognizione del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge distinto per qualifica e profilo professionale.

A tale fine saranno computati anche i posti assegnati dal Ministro della pubblica istruzione e non ancora coperti.

Sulla base dei decreti ricognitivi emanati dai rettori o dai direttori ai sensi del precedente primo comma il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina per ciascuna istituzione universitaria i posti in soprannumero in ciascuna qualifica, area funzionale e profilo professionale rispetto alle piante organiche stabilite ai sensi del precedente articolo.

Con lo stesso decreto sono dichiarati indisponibili, in corrispondenza dei posti in soprannumero in ciascuna qualifica, area funzionale e profilo professionale, altrettanti posti di organico nelle aree funzionali della stessa qualifica o di altra qualifica.

Dopo la prima applicazione della presente legge, ferma restando la dotazione organica cumulativa di ciascuna qualifica funzionale, le dotazioni organiche dei profili professionali possono essere modificate con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggior-

mente rappresentative, su motivate richieste del consiglio di amministrazione delle università in relazione ai fabbisogni funzionali delle amministrazioni universitarie.

ART. 18.

(Rideterminazione quadriennale delle piante organiche di Ateneo).

Ogni quadriennio, tenuto conto dei criteri stabiliti dal piano di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982 n. 590, si fa luogo alla rideterminazione delle piante organiche delle singole istituzioni universitarie.

La rideterminazione ha luogo sulla base del calcolo della percentuale media di incremento o di decremento verificatosi nel quadriennio per ciascuna istituzione universitaria, dei valori numerici assunti per la definizione delle dotazioni organiche delle singole qualifiche ed aree funzionali ai sensi del precedente articolo 16.

ART. 19.

(Modalità per l'assegnazione dei posti delle qualifiche non dirigenziali).

Nell'ambito della dotazione organica di ateneo, il consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno accademico sulla base delle proposte formulate dagli organi accademici provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ad assegnare i posti delle qualifiche non dirigenziali ai dipartimenti, agli istituti, alle scuole e agli altri servizi delle università.

In relazione alle particolari esigenze proprie delle università di recente istituzione ed a quelle connesse all'avvio della sperimentazione organizzativa e didattica il Ministro della pubblica istruzione può assegnare con proprio decreto una

percentuale dei posti non superiore al 5 per cento della dotazione organica nazionale anche ai singoli insegnamenti o a gruppi di insegnamenti.

ART. 20.

(Conferimento della nomina a primo dirigente con funzioni di direttore di divisione di ragioneria dell'amministrazione universitaria).

In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di primo dirigente con funzioni di direttore di ragioneria, disponibili alla data della presente legge, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati appartenenti alle qualifiche di direttore di ragioneria di prima classe e di ispettore generale di ragioneria dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dell'amministrazione universitaria ed il personale degli stessi ruoli che, alla data dello scrutinio, abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di ragioneria di seconda classe ovvero nove anni e sei mesi di complessivo servizio nella soppressa carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, da computare, comunque, dalla data della nomina o dell'inquadramento nella predetta ex carriera.

Lo scrutinio viene effettuato per ciascuna sede universitaria.

I funzionari in possesso dei prescritti requisiti, nella domanda di partecipazione, possono chiedere di concorrere agli scrutini per più sedi.

A parità di punteggio precede il funzionario con maggiore anzianità nella carriera di appartenenza.

Dello svolgimento degli scrutini riferiti alle singole sedi e del termine di presentazione delle domande viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ovvero non saranno stabilite nuo-

ve modalità per il conferimento della qualifica di primo dirigente, si applicano le disposizioni previste nel precedente primo comma per la copertura dei posti che si renderanno successivamente vacanti.

ART. 21.

(Conferimento di posti di dirigente superiore e conferimento della nomina a primo dirigente con qualifica di direttore di divisione amministrativa).

Nella prima applicazione della presente legge alla copertura dei posti vacanti di dirigente superiore con funzione di direttore amministrativo si provvede mediante l'assegnazione delle corrispondenti funzioni e il trasferimento d'ufficio degli attuali funzionari con qualifica di dirigente superiore in soprannumero che attualmente svolgono compiti di studio; i residui posti vengono attribuiti ai primi dirigenti amministrativi con i criteri e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per i posti di dirigente superiore per i servizi ispettivi, cui sono ammessi a partecipare i primi dirigenti amministrativi, si provvede con le modalità di cui al numero 2) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

In prima applicazione della presente legge i posti nella qualifica di primo dirigente amministrativo con funzioni di direttore di divisione, comunque vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarati disponibili e sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale che alla data dello scrutinio abbia maturato cinque anni di effettivo servizio in qualifica non inferiore a direttore di sezione ovvero nove anni e sei mesi di effettivo servizio nella soppressa carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie, da computare comunque alla data della nomina o dell'inquadramento nella predetta ex carriera direttiva.

I funzionari in possesso dei prescritti requisiti, nella domanda di partecipazione, possono chiedere di concorrere agli scrutini per più sedi.

A parità di punteggio precede il funzionario con maggiore anzianità nella carriera di appartenenza.

Dello svolgimento degli scrutini riferiti alle singole sedi e del termine di presentazione delle domande viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fino a quando non sarà data attuazione all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ovvero non saranno stabilite nuove modalità per il conferimento della qualifica di primo dirigente, si applicano le disposizioni previste nel precedente primo comma per la copertura dei posti che si renderanno successivamente vacanti.

ART. 22.

(Conferimento dei posti della prima e seconda qualifica del ruolo speciale della carriera direttiva del personale tecnico e scientifico).

In prima applicazione della presente legge, indipendentemente dalle conclusioni della procedura relativa alla determinazione delle piante organiche di ateneo, i posti della prima e della seconda qualifica del ruolo speciale istituito dall'articolo 12 sono distribuiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione tra le università e gli istituti di istruzione superiore su motivata richiesta degli stessi.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria faranno pervenire nel termine assegnato l'indicazione dei profili relativi ai posti per i quali richiedono il concorso.

Tali posti sono coperti mediante concorso nazionale per titoli di servizio e professionali bandito dal Ministro della pubblica istruzione per ciascuna qualifica e profilo professionale e per ciascuna sede universitaria.

Il bando conterrà inoltre le indicazioni della sede universitaria di funzione, le

categorie dei titoli ammessi alla valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno delle medesime e il punteggio necessario per essere dichiarato idoneo, la composizione delle commissioni esaminatrici e le ulteriori norme eventualmente occorrenti.

Il bando di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono ammessi a partecipare ai suddetti concorsi coloro i quali alla data dell'1 febbraio 1981 svolgevano da almeno un anno o da almeno tre anni funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nei profili professionali rispettivamente della prima o della seconda qualifica di cui al presente articolo ed erano in possesso di laurea specifica.

I candidati dovranno specificare nella domanda le sedi per le quali intendono concorrere, indicandole in numero non superiore a tre ed in stretto ordine di precedenza, nonché la relativa qualifica ed il relativo profilo professionale.

I bibliotecari del ruolo ad esaurimento, di cui agli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono inquadrati nel ruolo della prima qualifica — area funzionale delle biblioteche — nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite. Il relativo ruolo ad esaurimento è soppresso.

ART. 23.

(Disposizioni varie).

Le ostetriche appartenenti ai ruoli dell'amministrazione universitaria, in servizio presso i policlinici e le cliniche universitarie alla data del 1° gennaio 1977, conseguono la qualifica di ostetrica capo a seguito del riconoscimento dei servizi e ricostruzione di carriera effettuati ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nell'articolo 16 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e dell'articolo 1, primo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38, a prescindere dal concorso per esami previsto dall'articolo 79, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

In relazione alle nomine ed agli inquadramenti derivanti in ciascuna qualifica dirigenziale dall'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge, per i posti portati in aumento rispetto alla precedente dotazione organica è reso indisponibile e successivamente soppresso un uguale numero di posti nella dotazione organica dell'ottava qualifica.

I dirigenti con funzioni di direttore amministrativo possono usufruire in caso di provenienza da altre sedi e università dell'alloggio di servizio dietro corrispettivo secondo la legislazione vigente.

La concessione è deliberata dal consiglio di amministrazione dell'università su proposta del rettore per comprovate necessità.

Il termine previsto dall'articolo 97 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato per un triennio e si tiene conto per le corrispondenze dei profili professionali stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 1982.

ART. 24.

*(Competenze in materia
di procedura concorsuale).*

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concorsi per il conferimento dei posti di ruolo organico del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria relativi alla settima qualifica funzionale e superiori dell'area funzionale amministrativo-contabile e dell'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari e, con riferimento a quest'ultima, limitatamente al gruppo degli uffici tecnici, sono banditi su base nazionale con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 25.

(Assunzioni obbligatorie).

Le riserve dei posti delle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, si applicano nei limiti del 40 per cento per i singoli profili della dotazione

organica della seconda qualifica funzionale e del 15 per cento per i singoli profili delle dotazioni organiche della terza e quarta qualifica funzionale, indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

Le stesse disposizioni si applicano per le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali del personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

Le assunzioni vengono disposte con le modalità di cui alla citata legge 2 aprile 1968, n. 482; sono abrogate le norme di cui all'articolo 8 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e all'articolo 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1980, n. 38.

ART. 26.

(Norme finali).

In relazione a quanto previsto dal precedente articolo 4, con le modalità di cui all'articolo 86, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, saranno apportate le necessarie modifiche ed integrazioni allo schema-tipo di regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.

Nei casi di passaggio alle nuove qualifiche previste dalla presente legge si applica la norma di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270, per la determinazione della retribuzione spettante.

ART. 27.

(Copertura finanziaria)

L'onere derivante dalla presente legge — con esclusione di quello di cui al precedente articolo 3 — valutato in lire 1.770 milioni per l'anno finanziario 1984 fa carico allo stanziamento iscritto al capitolo 4000 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

ART. 28.

(Norma abrogativa)

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ALLEGATO A.

*Personale non docente delle università
e istituti di istruzione universitaria.*

Qualifica funzionale	Dotazione organica
VIII	5.050
VII	8.150
VI	12.700
V	10.700
IV	10.200
III	4.200
II	3.100
I	—

Ruolo del personale direttivo tecnico e scientifico.

Qualifica funzionale	Dotazione organica
I	650 (*)
II	950 (*)

(*) In corrispondenza dei predetti posti sono resi indisponibili e successivamente soppressi altrettanti posti rispettivamente nell'VIII e nella VII qualifica funzionale, detratti il numero dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale indicato dall'articolo 22 ultimo comma.